

	Repertorio n. xxx	
	COMUNE DI ANCONA	
	Contratto principale normativo Accordo Quadro rep. xxxxx del xxxxx di €	
	xxxxx	
	Appaltatore: xxxxx	
	Oggetto del presente contratto attuativo: “RECUPERO E	
	RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO “DORICO” DI ANCONA - STRALCIO 4 -	
	"BANDO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA" - CUP	
	E39J21016130001 – CIG DERIVATO 95702682FE	
	Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge	
	TRA	
	- Capannelli Stefano, nato a Cascina (PI) il 21 giugno 1967, domiciliato per l'ufficio in Ancona presso la Sede comunale, che interviene al presente contratto ed agisce non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ancona (di seguito denominato “Comune”), codice fiscale e partita I.V.A. 00351040423, nella sua qualifica di Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Sport conferitagli con decreto sindacale del x n. x, in forza del combinato disposto dell'art.107 comma tre lettera c) D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dell'art.28 del vigente statuto comunale e dell'art.11 del vigente regolamento comunale dei contratti;	
	In seguito denominato “Comune”	
	E	
	- x, nato x ed ivi residente in Via x che interviene al presente atto ed agisce non in proprio bensì esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di x (di seguito denominata “Impresa”) con sede a xx, numero di iscrizione nel	
	1	

Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura di x codice fiscale e partita I.V.A. x, numero REA: x, in qualità di

amministratore unico in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto Sociale.

Premesso:

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 364 del 05/08/2022 veniva approvato il

progetto definitivo degli stralci 3, 4 e 7 come di seguito riportato:

- "Stralcio 4 – Bando Ministero della Transizione Ecologica": importo complessivo € 444.400,00 (CUP: E39J21016130001);

- che per l'esecuzione dei suddetti lavori è richiesta la categoria prevalente "OG1 – Edifici civili e industriali" ai sensi dell'art. xx del Capitolato dell'accordo quadro;

- che con determina della Direzione Lavori Pubblici, Sport n. 3439 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo STRALCIO 4 - "BANDO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA". CUP E39J21016130001;

che il progetto esecutivo per l'affidamento del del secondo contratto applicativo prevede un importo complessivo dei lavori di € 357.031,37 oltre IVA; gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso, ammontano ad 1.300,00 euro oltre IVA; l'importo dei lavori soggetto a ribasso è di euro 355.731,37 oltre IVA;

- che in data xx/xx/xxxx con repertorio x è stato stipulato il contratto dell'accordo quadro di durata quadriennale avente come oggetto x.

- che non si applica il termine dilatorio ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e

	successive modificazioni il Responsabile del Procedimento ing. Vincenzo	
	Moretti della Direzione Lavori Pubblici, Sport;	
	- che l'Impresa è in possesso di attestazione di qualificazione alla esecuzione	
	di lavori pubblici per categoria e classifica adeguate all'appalto in oggetto	
	rilasciata da x in corso di validità conservata sulla piattaforma telematica del	
	Comune;	
	- che l'Impresa ha dichiarato in sede di gara di essere una microimpresa/	
	impresa piccolo media;	
	- che in attuazione di quanto stabilito nella determinazione dirigenziale n. x	
	del xx/xx/2022, il presente contratto viene stipulato per atto pubblico	
	amministrativo ;	
	- che ai sensi dell'art.1 comma 52 della legge 190/12 e del successivo d.p.c.m.	
	del 18 aprile 2013.....;	
	- che in data 8 ottobre 2019 tra il Comune di Ancona e le organizzazioni	
	sindacali CGIL, CISL e UIL è stato sottoscritto protocollo di intesa in materia	
	di appalti, forniture di beni e servizi Registro Interno dei Contratti del	
	Comune n. 12909;	
	- che l'intervento in oggetto è finanziato con x e trova copertura al capitolo x	
	azione x del Bilancio xxxx;	
	Si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art.1 – Richiamo e valore della premessa e delle dichiarazioni rese	
	dall'Impresa per la partecipazione alla gara	
	Le parti precisano che la premessa, i provvedimenti ivi richiamati, il contratto	
	normativo dell'accordo quadro citato costituiscono parte integrante e	
	sostanziale del presente contratto.	

Art.2 – Oggetto

Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’Impresa, che come sopra rappresentata, accetta per sé e i suoi aventi causa senza riserva alcuna il presente contratto attuativo per l’esecuzione dei lavori di xxx

Anche ai fini dell’art. 3, comma 5, della legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni relativamente all’intervento oggetto del presente contratto:

- il codice identificativo della gara (CIG) è:

- il Codice Unico di Progetto (CUP) è:.....;

Si applicano al presente contratto applicativo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, i protocolli condivisi per il contenimento della diffusione del contagio da Covid 19 ed il capitolato generale d’appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto ancora in vigore.

Art.3 – Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto

L’appalto è affidato e accettato sotto l’osservanza piena e inderogabile del contratto normativo e dei suoi allegati, del presente contratto e delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e particolari costruttivi contenuti e risultanti dai sotto elencati documenti, costituenti il progetto approvato con determinazione dirigenziale n. x del xx/xx/xxxx, dei quali l’Impresa dichiara e riconosce di aver preso piena e completa conoscenza, approvandoli in ogni loro parte:

- il contratto normativo dell'accordo quadro ed i suoi allegati, in particolare l'elenco prezzi e il capitolato speciale d'appalto;

-;

-;

-;

L'elenco dei nuovi prezzi viene allegato al presente contratto, che si intendono quindi accettati.

I restanti elaborati sopra elencati, che si intendono qui integralmente riprodotti, a formare parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegati, firmati digitalmente dalle parti, verranno conservati, unitamente al presente contratto, secondo le modalità stabilite dal Comune.

Art. 4 – Corrispettivo dell'appalto

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'articolo x del capitolato speciale di appalto – x° lotto – x° stralcio.

L'importo contrattuale al netto dell'I.V.A., salvo la liquidazione finale, è stabilito in euro xx (x) di cui:

- xx (x) per i lavori;

- euro xx (x) per oneri di sicurezza speciale non soggetti a ribasso.

Il ribasso del xxxxx% (xx per cento) offerto dall'Impresa in sede di gara verrà applicato sui prezzi unitari di cui all'allegato elenco prezzi.

Si dà atto che Impresa ha indicato, altresì, nell'offerta economica, il costo della sicurezza aziendale interna pari ad euro x (x) e il costo della manodopera pari ad euro x (x). La suddetta offerta economica esibita dall'Impresa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegata è conservata sulla piattaforma telematica del Comune.

Art.5 – Anticipazioni

Ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 all'Impresa verrà corrisposta l'anticipazione pari al 30% (trenta per cento) con le modalità previste nel medesimo comma 18, dell'art.35 del D.Lgs.50/2016 e successive integrazioni e modificazioni e all'art. x del capitolato speciale d'appalto.

Art.6 – Fatturazione e pagamenti.

Per i pagamenti in acconto e a saldo si fa rinvio agli articoli 36 e 37 del capitolato speciale d'appalto dell'accordo quadro.

I pagamenti verranno effettuati all'Impresa dietro ricevimento di regolari fatture secondo le norme fiscali in vigore e intestate al Comune di Ancona – Direzione Lavori Pubblici, Sport - dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico ai sensi della legge n. 244/2007 e successive modificazioni e decreto ministeriale n. 55/2013.

Le fatture, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovranno tassativamente contenere:

- a) codice identificativo gara (CIG): x;
- b) codice unico di progetto (CUP) : x;
- c) numero impegno di spesa: impegno x/xxxx;
- d) codice unico ufficio (cu): YBJAF3.

Le fatture dovranno esporre anche l'importo della ritenuta a garanzia dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30, comma 5, D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, da operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Le ritenute di garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dietro attestazione della regolarità del servizio prestato da parte dal

responsabile e dal direttore dell'esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura. Nel caso fossero rinvenute delle irregolarità il termine decorrerà dalla data di invio del documento corretto o dalla sistemazione delle irregolarità riscontrate.

Il responsabile del procedimento (RUP) provvederà a fornire, durante la vigenza del contratto, indicazioni in ordine alle modalità di redazione ed invio delle fatture elettroniche nonché in ordine alle mancanze costituenti causa di rifiuto del documento fiscale.

Il Comune verificherà la regolarità dell'Impresa e dell'eventuale subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. negativo si procederà ai sensi dell'art.30, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 -bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n.40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Agenzia delle Entrate Riscossione comunichi un inadempimento a carico del beneficiario, il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno

corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Il Comune, inoltre, potrà disporre ogni altro tipo di controllo che sia previsto da leggi successive alla data di redazione del presente contratto.

Art.7 - Tempo per l'ultimazione dei lavori

Il tempo per ultimare i lavori è di x (x) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, come indicato all'art. x del capitolato speciale d'appalto.

Art.8 – Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine previsto per l'ultimazione dei lavori saranno applicate le penali di cui all'art. 17 dell'allegato capitolato speciale d'appalto ([allegato "D"](#)), inserite per obbligo normativo ai sensi dell'art. 113 bis del d.lgs 50/2016 e successive modificazioni. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno e delle maggiori spese.

Art. 9 – Sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe

Per le proroghe, le sospensioni e la ripresa dei lavori si fa rinvio all'art.107 del D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni e al capitolato speciale d'appalto.

Art.10 – Oneri e obblighi a carico dell'Impresa.

Sono a carico dell'Impresa tutti gli obblighi e oneri previsti dagli articoli 64, 65, 66, 67 e 68 del capitolato speciale di appalto dell'accordo quadro, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici.

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto e subappalto

Il presente contratto applicativo non può essere ceduto a pena di nullità.

In materia di subappalto si rinvia agli articoli 51, 52 e 53 del Capitolato

Speciale di Appalto dell'Accordo Quadro e all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si dà atto che l'Impresa ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare
xxxx.

Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, i lavori che l'Impresa ha indicato a corredo dell'offerta possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa ai sensi del citato art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, deve comunicare al Comune, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 12 – Fallimento dell'Impresa

In caso di fallimento dell'Impresa, il Comune si avvale senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.lgs.50/2016.

Art. 13 – Adempimenti ex art. 17 bis – D.Lgs. n. 241/1997

Se previsto nel presente contratto in attuazione dell'art. 17 bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, come inserito dall'art.4 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, si informa che le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso art. 17 bis dovranno essere trasmessi, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento tramite F24, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): comune.ancona@emarche.it. Si invita a rispettare tutti i termini temporali

indicati dal citato art.17 bis, nonché tutte le comunicazioni richieste dalla norma stessa, con le modalità ivi previste. Il Comune rispetterà in maniera automatica quanto indicato dall'art.17 bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, applicando esattamente quanto disposto dalla norma citata.

Si sottolinea la possibilità recata dal comma 5 dell'art.17 bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241: l'Impresa non dovrà trasmettere le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori qualora trasmetta, entro la data di scadenza delle fatture, allo stesso indirizzo P.E.C. sopra indicato, la certificazione di cui al medesimo comma 5.

Art. 14 - Modalità di pagamento del corrispettivo

I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato al presente contratto, già comunicati dall'Impresa al Comune, ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni, con nota acquisita agli atti del Comune in data xx/xx/xxxx prot. x viene conservata agli atti della Direzione Lavori Pubblici, Sport.

L'Impresa è obbligata altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico dell'Impresa.

Art. 15 - Obblighi dell'Impresa in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.16 – Risoluzione del contratto

Il contratto può essere risolto al verificarsi di una delle ipotesi indicate nel capitolato speciale di appalto del contratto quadro.

Ai sensi dell'art. 3, comma nove bis della legge 13 agosto 2010 n.136 costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 17 - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva

In materia di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto l'Impresa si obbliga, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regione Marche n. 33 del 18 novembre 2008 ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti nazionali collettivi di lavoro, nei contratti integrativi territoriali e negli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in vigore per il tempo e nella località di esecuzione ed estesi anche al tempo successivo alla scadenza dei contratti o accordi medesimi e fino alla loro sostituzione, anche qualora l'Impresa non aderisca alle associazioni di categoria stipulanti o che receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione e da ogni qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Impresa è responsabile, in rapporto al Comune, dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte di subappaltatori o subcontraenti nei confronti dei loro rispettivi dipendenti. Il fatto che il subappalto o il subcontratto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui si tratta.

Si dà atto che l'Impresa ha dichiarato di applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo di Lavoro Edilizia.

Art. 18 - Responsabilità dell'Impresa e obblighi assicurativi

L'Impresa si assume ogni responsabilità per infortuni o danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i materiali di loro proprietà, sia quelli che si dovessero arrecare al Comune o a terzi nell'esecuzione del presente contratto. Il Comune è indenne da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Impresa ha l'obbligo di esibire, ai sensi dell'art. x dell'allegato capitolato speciale di appalto, polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi che verrà conservata agli atti del Comune presso la Direzione Lavori Pubblici, Sport.

Art. 19 – Piano operativo di sicurezza

L'Impresa ha esibito, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, il Piano Operativo di Sicurezza che forma parte integrante del presente atto ancorché ad esso non materialmente allegato ed è conservato in copia agli atti del Comune al protocollo n. xxx del xx/xx/xxxx.

L'Impresa si obbliga ad esibire al momento della consegna dei lavori il piano operativo di sicurezza debitamente firmato da conservare presso il cantiere.

Eventuali e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Impresa costituiranno causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 20 - Danni cagionati da forza maggiore

Per i danni causati da forza maggiore si richiama integralmente quanto stabilito all'art. 107 comma 6 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Art. 21 – Cauzione definitiva

	Si dà atto che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e	
	successive modificazioni ed integrazioni l'Impresa ha prestato:	
	a) relativamente all'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori in oggetto	
	garanzia fideiussoria per l'importo di euro xx (xx) pari al 10% (dieci	
	percento) dell'importo dell'accordo quadro, con le riduzioni di cui all'art. 93,	
	comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni,	
	mediante polizza fideiussoria n. x della x.	
	b) relativamente al presente contratto applicativo, si dà atto che non occorre	
	cauzione definitiva in quanto la cauzione prestata per l'accordo quadro	
	prevede l'estensione anche ai contratti attuativi.	
	Detta polizza fideiussoria, che costituisce parte integrante e sostanziale del	
	presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegata viene	
	conservata in documento informatico agli atti del Comune prot. n. x del	
	xx/xx/2022.	
	Art. 22 – Controlli e collaudo	
	Per i controlli e il collaudo dei lavori valgono le specifiche disposizioni di cui	
	all'allegato capitolato speciale di appalto dell'accordo quadro.	
	Art. 23 - Controversie	
	Per le eventuali controversie derivanti dal presente contratto è competente il	
	Foro di Ancona.	
	Art. 24 – Adempimenti connessi al Protocollo di intesa sottoscritto tra il	
	Comune di Ancona e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL.	
	L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al	
	protocollo di intesa sottoscritto dal Comune di Ancona con le Organizzazioni	
	sindacali CGIL, CISL, UIL di cui in premessa e di accettarne	

incondizionatamente il contenuto e gli effetti impegnandosi a farle rispettare anche ad eventuali subappaltatori.

Art. 25 - Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti Pubblici.

L'Impresa prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n.100 del 30 marzo 2021 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente - *sezione amministrazione trasparente sottosezione atti generali* - e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 26 - Clausola risolutiva espressa

Si conviene che il Comune, oltre che nei casi previsti nel capitolato speciale di appalto, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza obbligo di previa costituzione in mora o altra formalità, previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec all'Impresa nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n.100 del 30 marzo 2021.

Art. 27 - Assenza di cause interdittive ex art. 53, comma 16 – ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.

	165 e successive modificazioni l'Impresa con la sottoscrizione del presente	
	contratto, attesta che l'Impresa medesima non ha concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomo e comunque non hanno attribuito incarichi, nel	
	triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune	
	che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di	
	servizio, per conto dell'Ente nei confronti dell'impresa stessa.	
	Art. 28 - Dichiarazione assenza di conflitto di interesse e/o di cause di	
	astensione e/o di condizioni ostative alla firma del contratto	
	L'ing. Stefano Capannelli che sottoscrive il presente contratto in	
	rappresentanza del Comune da atto, rendendo al riguardo dichiarazione	
	sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e	
	successive modificazioni conservata agli atti della Direzione Lavori Pubblici,	
	Sport, che nei suoi confronti relativamente alla procedura in oggetto:	
	- non ricorre una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di cui	
	all'art. 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, all'art. 6 del	
	D.P.R. 62/2013, all'art. 7 del codice di comportamento del Comune e art. 42	
	del D.Lgs. 50/2016;	
	- non ricorrono obblighi di astensione di cui all'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e	
	all'art. 7 del codice di comportamento del Comune;	
	- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del D.P.R. n.	
	62/2013 e all'art. 7, del citato codice di comportamento del Comune, né le	
	situazioni e i comportamenti ivi indicati;	
	- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'articolo 35 bis del D.Lgs	
	165/2001 e successive modificazioni.	
	Art. 29 - Elezione domicilio	

L'Impresa ai sensi dell'art.2 del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori

Publici, elegge domicilio in Ancona presso la l'Ufficio Protocollo del

Comune di Ancona situato al piano terra della Sede istituzionale del Comune

in Largo XXIV Maggio n.1. Inoltre le Parti dichiarano ai sensi di legge i

propri domicili elettronici ai rispettivi indirizzi di p.e.c.:

Comune di Ancona: comune.ancona@emarche.it

Impresa: x

Art. 30 - Privacy

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

(GDPR) e del D.Lgs 196/2003 – così come modificato dal D.Lgs 101/2018,

saranno trattati dal Comune anche con strumenti informatici unicamente per lo

svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al

contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale. Il

legale rappresentante dell'Impresa dichiara di aver ricevuto la informativa di

cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Art. 31 - Spese

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'Impresa.

Sono pure a carico dell'Impresa le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di

emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Si richiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi

dell'art.40 del D.P.R. 131/1986 e successive modificazioni.

Ai fini fiscali, essendo la clausola penale inserita per obbligo normativo

come meglio specificato al precedente art. 13, si richiede l'applicazione di

una sola imposta di registro in misura fissa (artt. 19 e 27 D.P.R. 131/1986)

come da risoluzione Agenzia delle Entrate del 16 luglio 2004 n. 91/E.

L'Impresa prende atto che la clausola penale sopra indicata è soggetta all'aliquota del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art.9 della Tariffa Parte Prima del Testo Unico dell'Imposta di Registro e, pertanto, al verificarsi della condizione che farà sorgere la relativa obbligazione, il Comune provvederà a farne denuncia entro 20 (venti) giorni all'Agenzia delle Entrate di Ancona per la liquidazione della maggiore imposta che l'Impresa si obbliga a versare nei termini di legge e comunque entro cinque giorni dalla richiesta del Comune.

E' a carico dell'Impresa, altresì, il rimborso delle spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani del bando e dell'avviso sui risultati della gara ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

xx (firmato digitalmente)

xx (firmato digitalmente)